



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL  
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON  
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI  
VIGILI DEL FUOCO

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Incontro sindacale del 9 luglio 2024.**

Si comunica che il prossimo **9 luglio**, presso la Sala Riunioni di questo Dipartimento, si terrà un incontro, al quale codeste Organizzazioni sindacali sono invitate a partecipare, sui temi di seguito indicati:

- ore **11:00**: Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 “Incentivi per funzioni tecniche” – Criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.  
Si invia il Decreto del Ministro dell’Interno del 17 aprile 2023, n. 73 e lo schema di accordo integrativo di cui all’articolo 113, comma 3, soprarichiamato.
- ore **12:15**: Schema di regolamento di disciplina del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 – Informativa riguardante le modifiche degli articoli 6, 15 e 23 e semplificazione preambolo. Si allega il testo dello schema di regolamento con le modifiche oggetto dell’incontro evidenziate in rosso.

IL CAPO UFFICIO

R. Castrucci



biblioteca storica e corrente del Ministero; coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; attività di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ad eccezione di quelle attribuite al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 01 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74; compiti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione; funzioni di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente, nonché attività di vigilanza sui consorzi agrari e sulle gestioni di ammasso; comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali, alla rete Internet e ai social media; attività di coordinamento dei rapporti con gli uffici della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

*c-bis) la Direzione generale per l'ippica svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: definizione delle linee di sviluppo del settore ippico; attività di tutela del benessere degli animali impiegati nel settore ippico; attività di prevenzione e di contrasto al doping; sviluppo dell'allevamento e definizione dei piani allevatori e gestione dei Libri genealogici; gestione delle attività inerenti alle abilitazioni degli operatori all'esercizio dell'attività ippica; gestione delle attività di competenza connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; programmazione delle corse e delle manifestazioni ippiche; gestione delle corse trotto e galoppo e delle manifestazioni sella; organi giurisdizionali; promozione dell'ippica; gestione del palinsesto televisivo e dei canali TV; gestione dei rapporti con le società di corse e con gli organismi associativi; gestione delle risorse e del sistema dei pagamenti dei premi al traguardo nonché delle provvidenze all'allevamento.*

3. Il Dipartimento si articola complessivamente in diciannove uffici dirigenziali non generali.

*3-bis.* Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente regolamento, è assegnato al Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale per l'esercizio dei relativi compiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

«Art. 7 (Dotazioni organiche e misure attuative). — 1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono ripartite nelle due sezioni del ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali «Agricoltura» e «Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari» di cui alle tabelle A e B allegate al presente regolamento.

2. In applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dell'articolo 19-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale è fissato in tredici posizioni, ivi comprese le posizioni dei tre Capi di Dipartimento, ed il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale è fissato in sessantuno, di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione.

3. Con successivi decreti del Ministro, di natura non regolamentare, da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definite le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è ripartito il contingente di personale delle aree Funzionari, Assistenti e Operatori, come determinato dalle tabelle A e B, in famiglie professionali. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso.»

23G00082

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 aprile 2023, n. 73.

**Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incendio per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», e, in particolare l'articolo 113, commi 2 e 3;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'articolo 5, comma 10;

Visto l'articolo 20, comma 32, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;


Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'articolo 2, comma 197;

Visto l'articolo 24, comma 5-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 23;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», i cui effetti sono stati fatti salvi dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 giugno 2019, n. 55;





Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 66 (Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile);

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022;

Visto l'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021 per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120;

Visto l'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121;

Visto il contratto collettivo nazionale per il personale non dirigente della Polizia di Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, recante il «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare "Triennio 2019-2021"»;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali di settore, rispettivamente, ai sensi:

del CCNL del 12 febbraio 2018, relativo al personale dipendente del Comparto funzioni centrali;

del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;

dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti, rispettivamente, il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2023;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 3509-P del 12 aprile 2023;

ADOTTA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina per il Ministero dell'interno, di seguito «Ministero», la costituzione del fondo, di seguito «fondo», in attuazione dell'articolo 113, com-

ma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, di seguito «codice», nonché le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, da attribuire al personale di qualifica non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero, svolge funzioni tecniche nel quadro delle procedure di cui all'articolo 2.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nel codice.

Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica, salvi i casi di cui all'articolo 113, comma 2, secondo periodo, del codice, ai contratti di:

a) lavori, inclusi quelli di manutenzione straordinaria, nonché quelli di manutenzione ordinaria qualora questi ultimi risultino di particolare complessità;

b) servizi e forniture, nel caso in cui, anche nel corso dell'esecuzione, ne sia nominato il direttore, sempreché tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorità competenti.


2. I lavori di manutenzione ordinaria di cui al comma 1, lettera a), sono individuati, anche per sopravvenute esigenze purché nei limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.

3. In caso di contratti misti, si applicano le disposizioni relative al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto.

4. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

5. Il presente regolamento si applica altresì agli appalti di lavori, servizi e forniture affidati mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del codice, nonché a quelli affidati mediante le procedure negoziate di cui all'articolo 63 del medesimo codice. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice.

6. Il presente regolamento si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice, anche se eseguiti o non ancora conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del codice fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.





## Art. 3.

*Criteria per la costituzione e la destinazione del fondo*

1. Le risorse del fondo fanno carico agli stanziamenti costituiti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della stazione appaltante per i singoli appalti di lavori e per i singoli appalti di servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. Le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono individuate con provvedimento del dirigente o, in mancanza, del responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.

3. L'ottanta per cento del fondo è destinato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente di livello non dirigenziale, appartenente ai diversi ruoli, delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento e con le modalità e i criteri previsti, in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tra il responsabile unico del procedimento (di seguito RUP) e il personale che svolge le suddette funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori, esclusivamente per le attività di cui all'articolo 113, comma 2, del codice. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, secondo periodo, del codice, gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il restante venti per cento del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità di cui all'articolo 113, comma 4, del codice.

4. In caso di accordo quadro, le risorse da destinare al fondo sono individuate in relazione all'importo del singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione.

5. Nel caso di appalti di lavori, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *nn*), del codice, la percentuale di risorse finanziarie da destinare al fondo, calcolata, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del codice, sull'importo posto a base di gara oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, è modulata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:

a) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;

b) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e fino a euro 10.000.000;

c) 1,80 per cento per importo superiore a euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000;

d) 1,70 per cento per importo superiore a euro 25.000.000.

6. Nel caso di appalti per servizi e forniture, come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettera *ss*) e lettera *tt*), del codice, la percentuale di risorse finanziarie da destinare al fondo, calcolata, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del codice, sull'importo posto a base di gara oppure del contratto nel caso di

procedure comparative senza gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, è modulata, in ragione dell'entità dei servizi e delle forniture, come segue:

a) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;

b) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e fino a euro 1.000.000;

c) 1,80 per cento per importo superiore a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;

d) 1,70 per cento per importo superiore a euro 5.000.000.

7. Le percentuali si applicano sull'importo per scaglioni, mediante l'applicazione della relativa aliquota ad ogni quota parte dell'importo di gara, oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, che ricade all'interno del singolo scaglione.

## Art. 4.


*Procedura per l'individuazione del personale e conferimento degli incarichi*

1. Gli incarichi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, ivi compresi quelli di collaborazione, sono conferiti dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, tenuto conto del principio di rotazione nonché delle professionalità disponibili.

2. L'atto di conferimento dell'incarico contiene l'indicazione dei compiti e dei tempi assegnati al dipendente incaricato per lo svolgimento delle funzioni. Il dipendente incaricato rilascia apposita dichiarazione, predisposta dall'amministrazione, in ordine all'insussistenza a proprio carico di cause impeditive o ostative allo svolgimento dell'incarico. L'amministrazione si riserva di eseguire controlli a campione circa il contenuto delle predette dichiarazioni.

3. Partecipano alla ripartizione degli incentivi, che nel loro complesso ed anche se corrisposti da amministrazioni diverse non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, i dipendenti che, sulla base di formale incarico, svolgono funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del codice.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, terzo periodo, del codice, qualora il dirigente o, in mancanza, il responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, ai fini dell'individuazione delle figure professionali necessarie, non possa ricorrere al personale del proprio o di altro Dipartimento o Ufficio periferico per difficoltà oggettive, ivi comprese l'accertata carenza in organico delle professionalità richieste ovvero l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di rotazione, provvede mediante il conferimento dell'incarico al personale di altre amministrazioni. In tale caso, gli incentivi connessi all'incarico sono disciplinati dalle norme del presente regolamento.





5. Gli incentivi stabiliti in base all'articolo 3, connessi alle prestazioni di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, svolte a favore del Ministero da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalità stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici perché provvedano alla loro corresponsione, nel limite di cui all'articolo 113, comma 2, del codice.

6. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice ed al fine di consentire la verifica del rispetto dei principi dallo stesso previsti, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice tutti gli atti di attribuzione degli incarichi e, alla fine di ciascun anno, il consuntivo degli importi complessivamente attribuiti, in base ai dati forniti a tal fine dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.

#### Art. 5.

##### *Modalità e criteri per la determinazione e la liquidazione dell'incentivo*

1. L'ottanta per cento del fondo è ripartito dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, sulla base delle percentuali definitive e con le modalità e i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa, nell'ambito delle percentuali individuate negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e della complessità dell'opera, servizio o fornitura, previo accertamento delle attività svolte dal dipendente incaricato. Agli accordi di contrattazione decentrata integrativa, di cui al primo periodo, è assicurata idonea forma di pubblicità.

2. Per gli incarichi conferiti, nel periodo di vigenza dell'articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione, la ripartizione di cui al comma 1 è operata, sulla base delle percentuali definitive e con le modalità e i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa, nell'ambito delle percentuali individuate nell'allegato A.

3. Ai dipendenti che collaborano nello svolgimento delle funzioni tecniche, esclusi i collaboratori del RUP e del direttore dei lavori, spetta una quota non superiore al 15 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di attività tecnica. L'importo percepito dal singolo collaboratore non può essere superiore al 60 per cento dell'importo percepito dal responsabile delle attività per le quali è prestata la collaborazione.

4. Qualora i beneficiari degli incentivi appartengano a ruoli diversi del personale delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero, le percentuali applicabili sono individuate negli accordi conclusi, in sede di con-

trattazione decentrata integrativa, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale dell'amministrazione civile, se il soggetto che conferisce l'incarico è un dirigente della carriera prefettizia o dell'area delle funzioni centrali, ovvero con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, se il soggetto che conferisce l'incarico appartiene all'uno o all'altro dei predetti ruoli.


5. L'importo dell'incentivo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.

6. Fermo restando il rispetto del limite massimo degli incentivi che possono essere corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche se da diverse amministrazioni, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del codice, le somme erogate ai sensi del presente regolamento non concorrono nell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113, comma 5-bis, del codice, ai fini dell'erogazione degli incentivi, la struttura che opera come stazione appaltante, accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei predetti incentivi, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento, provvede al versamento delle relative somme, al bilancio dello Stato, sul capitolo 2439 «entrate di pertinenza del Ministero dell'interno» nell'ambito del quale sono istituiti appositi articoli distinti per il versamento delle somme da erogare al personale della Polizia di Stato, ovvero al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero al personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno. Gli importi spettanti a titolo di incentivo sono comprensivi anche dell'Irap e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Nel medesimo capitolo 2439 sono versate le risorse di cui all'articolo 113, comma 4, del codice.

8. Le Direzioni centrali competenti o gli Uffici equiparati del Ministero, accertate le entrate sul capitolo di cui al comma 7, ne richiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, la riassegnazione su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero. Con apposito provvedimento si procede al riparto del fondo di cui al primo periodo tra i capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie del personale dei diversi centri di responsabilità dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo.

9. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice.





## Art. 6.

*Termini per le prestazioni rese ai fini della corresponsione dell'incentivo*

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta, secondo le modalità indicate dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle specifiche attività svolte, sulla base di motivata proposta del RUP, che, a tal fine, redige apposita relazione in cui, attesta che le prestazioni affidate sono state correttamente rese.

2. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

a) per il RUP, con l'approvazione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione;

b) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'adozione del relativo atto previsionale;

c) per la valutazione preventiva dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di valutazione;

d) per la predisposizione e il controllo delle procedure di gara, con la stipula del contratto;

e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di collaudo;

f) per la direzione dell'esecuzione dei contratti di forniture e servizi, con l'emissione del certificato di verifica di conformità;

g) per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori e per la verifica di conformità di servizi e forniture, con l'emissione del relativo certificato;

h) per il collaudo statico, con l'emissione del relativo certificato;

i) per gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, con la certificazione di regolare esecuzione del contratto;

l) per l'attività di progettazione, con la redazione del Documento di indirizzo alla progettazione o con la consegna dei relativi elaborati progettuali;

m) per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;

n) per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con il certificato di collaudo;

o) per l'attività di verifica preventiva della progettazione, con il relativo verbale.

3. L'incentivo è liquidato:

a) ai dipendenti ai quali è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e al responsabile della verifica preventiva della progettazione e ai rispettivi collaboratori, nella misura dell'80

per cento dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 20 per cento dopo l'approvazione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione;

b) al RUP e ai suoi collaboratori per il 50 per cento dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 50 per cento dopo l'approvazione del certificato di collaudo, o del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione; al progettista e ai suoi collaboratori, per il 50 per cento dopo la consegna dei documenti di cui al comma 2, lettera l), e per il rimanente 50 per cento dopo l'approvazione del RUP o del dirigente del servizio;

c) al direttore dei lavori, al direttore dell'esecuzione, agli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o statico e della verifica di conformità, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed ai rispettivi collaboratori, per il 50 per cento allo stato di avanzamento che superi la metà dell'importo contrattuale e per il restante 50 per cento a saldo dopo l'approvazione del certificato di collaudo, o del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

4. Qualora successivamente all'avvio della procedura di affidamento il relativo procedimento si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato delle funzioni tecniche, con provvedimento motivato, il dirigente, o in mancanza, il responsabile del servizio, sentito il RUP, determina la quota di incentivo spettante al dipendente in relazione alle attività effettivamente svolte.

## Art. 7.

*Modifica o sostituzione del dipendente incaricato*


1. Nei casi, consentiti dalla normativa vigente, di modifica dell'incarico o di sostituzione dei dipendenti svolgenti le funzioni tecniche, ai predetti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte.

2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle attività effettivamente svolte compiuto dal RUP, ovvero da quello subentrante, nel caso di sostituzione del RUP inizialmente incaricato.

## Art. 8.

*Riduzione e perdita degli incentivi e revoca dell'incarico per ingiustificati incrementi dei tempi*

1. Nell'ipotesi in cui, previa comunicazione al personale interessato ai fini dell'attivazione del contraddittorio, sia accertato un incremento dei tempi, non conforme alle disposizioni del codice, imputabi-





le, almeno a titolo di colpa, al personale incaricato e da questi non validamente giustificato, l'importo da corrispondere quale incentivo è ridotto con provvedimento motivato del dirigente o, in mancanza, del responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.

2. Per il caso in cui si verifichi un incremento dei tempi, ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi viene applicata una penale dell'1 per cento per ciascuna settimana intera di ritardo sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del 10 per cento dell'incentivo previsto, oltre il quale il dirigente o, in mancanza, il responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico e la determinazione della quota di incentivo eventualmente spettante in relazione alle attività effettivamente svolte. La revoca dell'incarico è tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni.

3. La perdita del diritto all'incentivo è, altresì, disposta dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, con provvedimento motivato, nel caso in cui non abbia avuto inizio l'esecuzione del contratto per cause imputabili, almeno a titolo di colpa, al comportamento del dipendente incaricato.

4. In sede di contrattazione decentrata integrativa, di cui all'articolo 113, comma 3, primo periodo, del codice, sono definiti i criteri e le modalità di accertamento dei presupposti di applicazione del comma 1 del presente articolo, tenuto conto della completezza della funzione svolta, della competenza e professionalità dimostrate e degli ulteriori aspetti volti ad assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

#### Art. 9.

##### *Penalità per gravi errori od omissioni incidenti sull'incremento dei costi*

1. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'amministrazione ovvero che determinino l'incremento dei costi.

2. L'accertamento della sussistenza delle cause indicate al comma 1 è di competenza del dirigente, o in mancanza, del responsabile del servizio, che vi provvede con provvedimento motivato previa comunicazione al personale interessato al fine di attivare il contraddittorio.

#### Art. 10.

##### *Perizie di variante e suppletive e modifiche dei contratti nei periodi di efficacia*

1. In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del codice, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, il fondo di cui al presente regolamento è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del fondo a seguito della variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo rispetto al quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del codice.

2. Nei casi di cui al comma 1, la liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del fondo, viene effettuata a tutti i soggetti aventi diritto secondo le aliquote di cui all'articolo 3.

#### Art. 11.

##### *Attività svolte da centrali di committenza o stazioni appaltanti diverse dall'amministrazione dell'interno*

1. Qualora l'amministrazione si avvalga di una centrale di committenza, il fondo è destinato ai dipendenti di tale centrale sulla base della ripartizione prevista dal regolamento dell'amministrazione o dell'ente che funge da centrale di committenza e, ove non esistente, dal presente regolamento, salvo che l'avvalimento della centrale sia a titolo oneroso ed esclusa in ogni caso la funzione di programmazione della spesa per investimenti.

2. Nell'ipotesi in cui il Ministero, come amministrazione usuaria, intenda avvalersi di altra amministrazione come stazione appaltante, si applica al proprio personale dipendente, che partecipi o collabori allo svolgimento di funzioni tecniche, il regolamento incentivi di quest'ultima e, ove non esistente, il presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 17 aprile 2023

*Il Ministro:* PIANTEDOSI

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2145






**Allegato A  
(articolo 5)**

<b>PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER LAVORI</b>	
<b>Attività</b>	<b>%</b>
Programmazione della spesa per investimenti	2 - 4 %
R U P	20 - 24 %
Predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici	10 - 13 %
Valutazione preventiva dei progetti	10 - 14 %
Direzione dei lavori	18 - 24 %
Collaudo tecnico-amministrativo	17 - 22 %
Collaudo statico	8 - 14 %
<b>attività incentivate solo per il periodo di vigenza del d.l. 32/2019, art. 1, comma 1, lett. aa)</b>	
<b>Attività di progettazione in tema di sicurezza (redazione del Documento di indirizzo alla progettazione)</b>	<b>3 - 7%</b>
<b>Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione</b>	<b>2 - 4%</b>
<b>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</b>	<b>2 - 4%</b>
<b>Verifica preventiva della progettazione</b>	<b>8 - 12%</b>

**Note operative:**

- 1) Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:


<b>UFFICIO DEL RUP</b>		
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>COLLABORATORI</b>	
<b>% Incentivo</b>	<b>Numero di collaboratori</b>	<b>% Incentivo</b>
100,00%	0	0,00 %
90,00 %	1	10,00 %
80,00 %	2	20,00 %
70,00 %	Pari o superiore a 3	30,00 %





- 2) Qualora siano nominati i collaboratori del Direttore dei lavori, l'incentivo è ripartito tra Direttore dei lavori e collaboratori secondo il seguente prospetto:

<b>UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI</b>		
<b>DIRETTORE DEI LAVORI</b>	<b>DIRETTORE DEI LAVORI OPERATIVO/ISPETTORE DI CANTIERE</b>	
<b>% Incentivo</b>	<b>Numero di Direttori dei lavori operativi e di Ispettori di cantiere</b>	<b>% Incentivo</b>
100,00%	0	0,00 %
80,00 %	1	20,00 %
60,00 %	2	40,00 %
40,00 %	Pari o superiore a 3	60,00 %





**Allegato B  
(Articolo 5)**

<b>PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE</b>	
Attività	%
Programmazione della spesa per investimenti	2 - 4 %
R U P	26 - 34 %
Predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici	18 - 26 %
Direzione dell'esecuzione del contratto	21 - 27 %
Verifica di conformità	18 - 24 %

**Note operative:**

- 1) Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:

<b>UFFICIO DEL RUP</b>		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	COLLABORATORI	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100,00%	0	0,00 %
90,00 %	1	10,00 %
80,00 %	2	20,00 %
70,00 %	Pari o superiore a 3	30,00 %


- 2) Qualora sia costituito l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), l'incentivo è ripartito tra DEC e collaboratori secondo il seguente prospetto:

<b>UFFICIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)</b>		
DEC	COLLABORATORI	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100,00%	0	0,00 %
80,00 %	1	20,00 %
60,00 %	2	40,00 %
40,00 %	Pari o superiore a 3	60,00 %

NOTE

**AVVERTENZA:**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.





*Note alle premesse:*

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (*Regolamenti*). — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).»

— Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

«Art. 113 (*Incentivi per funzioni tecniche*). — 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo ac-

certamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.»

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156:

«Art. 5 (*Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e in materia di incentivi per funzioni tecniche*). — (*Omissis*).


10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

(*Omissis*).»

— Si riporta il testo dell'art. 20, comma 32, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):

«Art. 20 (*Disposizioni diverse*). — (*Omissis*).

32. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ciascun appalto di





lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

(Omissis).»

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)):

«Art. 2 (Disposizioni diverse). — (Omissis).

197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

(Omissis).»

— Si riporta il testo dell'art. 24, comma 5-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«Art. 24 (Integrità, universalità ed unità del bilancio). — (Omissis).

5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.»

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:

«Art. 13 (Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione). — 1. I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati.»

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). — 1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:


a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;

b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.

4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in via sperimentale, anche alle università statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-





nistro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui al presente comma.

5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni.

6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55:

«Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici). — 1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Omissis).

aa) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole "per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,"

(Omissis).»

— Il decreto del Ministro dell'interno 22 aprile 2013, n. 66 (Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 13 giugno 2013.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 è reperibile al seguente indirizzo internet: <https://www.aranagenzia.it/attachments/article/12775/Frontespizio%20e%20CCNL%20Comparto%20Funzioni%20Centrali%202019-2021.pdf>

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2022, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2022, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare "Triennio 2019-2021"», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2022, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2002, S.O.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia). —

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;


b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risultati impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;





2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.


10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita





relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.»

— Si riporta il testo dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b), e dell'art. 63, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 36 (*Contratti sotto soglia*). — (*Omissis*).

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

(*Omissis*).»

«Art. 63 (*Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*). — 1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:

a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.


5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.»

— Per il testo dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 113, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle premesse.





— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lett. *ss*) e *tt*), del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 3 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente codice si intende per:

(*Omissis*).

*ss*) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera *ll*);

*tt*) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

(*Omissis*).»

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, e dell'art. 31, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 29 (*Principi in materia di trasparenza*). — 1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.

(*Omissis*).»

«Art. 31 (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*). — 1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

(*Omissis*).»

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 1, comma 1, lett. *aa*), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, vedasi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 113, commi 2, 3, 4 e 5-*bis*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, vedasi nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante: «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 1999.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle premesse.

23G00081

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
27 aprile 2023.

**Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro» ai lavoratori italiani residenti nel territorio nazionale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143 sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al merito del lavoro»;

Sentita la Commissione di cui all'art. 9 della citata legge n. 143/1992;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

È conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:











# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## **IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. DEL 18 APRILE 2016, N. 50 E AL DECRETO MINISTERIALE DEL 17 APRILE 2023, N. 73.**

Il giorno 9 luglio 2024, alle ore 11:00, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi del primo comma degli articoli 140 e 230 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e ss.mm.ii;

### **PREMESSO**

- che l'articolo 113, ai commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*", dispone che le Amministrazioni destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività ivi indicate;
- che il decreto ministeriale 17 aprile 2023, n.73, (Regolamento recante "*Norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*"), disciplina la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

### **LE PARTI**

- attesa la necessità di procedere all'attuazione delle disposizioni di legge e regolamentari richiamate, ai fini della corresponsione dell'incentivo in favore dei dipendenti che svolgono le attività di natura tecnica, ivi specificate, nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture e contratti misti,

### **CONVENGONO**

in ordine alla definizione delle percentuali degli incentivi effettivamente attribuibili al personale, nel rispetto dei valori già determinati nell'articolo 5, comma 1, del sopramenzionato Regolamento, come specificati nelle percentuali individuate negli allegati A e B che costituiscono parte integrante del medesimo Regolamento.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## Articolo 1

### *Ambito di applicazione*

1. Il presente Accordo disciplina la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche in relazione ad appalti di lavori, servizi e forniture, le cui procedure siano state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche se eseguite o non ancora concluse prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 17 aprile 2023, n. 73. L'Accordo non si applica, invece, ad appalti di lavori, servizi e forniture disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo codice degli appalti).

2. Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nell'ambito del quadro economico di ogni appalto riferito a opere, lavori, servizi e forniture, prevede una quota sull'importo posto a base di gara per la costituzione di un apposito Fondo.

3. Il valore del Fondo viene determinato nella misura indicata all'articolo 3, comma 5, del d.m. 17 aprile 2023, n. 73 (d'ora in poi Regolamento), per quanto riguarda gli appalti di lavori, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 2 del Regolamento.

4. Il valore del Fondo viene determinato nella misura indicata all'articolo 3, comma 6, del Regolamento, per quanto riguarda gli appalti di servizi e di forniture.

5. Degli importi del Fondo di cui ai precedenti commi, la quota dell'80% (nel seguito "Fondo incentivante"), è destinata ad incentivare il personale interno che svolge le funzioni tecniche previste dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6. Le risorse del Fondo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

7. Sono escluse dalla base di calcolo del Fondo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.

8. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del Fondo.

9. In conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del Regolamento, qualora i beneficiari degli incentivi appartengano a ruoli diversi del personale delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero, le percentuali applicabili sono individuate negli accordi conclusi, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale dell'Amministrazione Civile, se il soggetto che conferisce l'incarico è un dirigente della carriera prefettizia o dell'area delle Funzioni Centrali, ovvero con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, se il soggetto che conferisce l'incarico appartiene all'uno o all'altro dei predetti ruoli.

10. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo è destinato, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, all'incentivazione delle funzioni tecniche ed è ripartito tra il personale non avente qualifica dirigenziale che, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, è incaricato e svolge effettivamente, anche in quota parte, le funzioni tecniche per le attività previste nell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo, e specificamente:

- a) Programmazione della spesa per investimenti;
- b) Valutazione preventiva dei progetti;
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) Responsabile unico del procedimento;
- e) Direzione dei lavori;
- f) Direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture;





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- g) Collaudo tecnico amministrativo;
- h) Collaudo statico;
- i) Verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.

10. Il restante 20% del Fondo è destinato dall'Amministrazione all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, nonché allo svolgimento di attività formative, secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

## Articolo 2 Destinatari dell'incentivo

1. Il dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, con il provvedimento con cui nomina il RUP o con distinto provvedimento, individua i dipendenti incaricati dello svolgimento della singola procedura, identificando il ruolo di ciascuno, anche con riguardo all'attività dei collaboratori, tenuto conto del principio di rotazione, nonché delle professionalità disponibili.

2. Relativamente al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, i soggetti cui affidare le attività incentivabili possono essere individuati anche tra i dipendenti a tempo determinato.

3. Per quanto concerne il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, possono essere destinatari degli incentivi, nell'ambito delle procedure di cui si tratta, i dipendenti dei ruoli non direttivi e di quelli direttivi.

4. Così come previsto dall'articolo 4, comma 6, del Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed al fine di consentire la verifica del rispetto dei principi dallo stesso previsti, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice tutti gli atti di attribuzione degli incarichi e, alla fine di ciascun anno, il consuntivo degli importi complessivamente attribuiti, in base ai dati forniti a tal fine dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.

## Articolo 3 Ripartizione del Fondo incentivante per gli appalti di lavori

1. Gli incentivi per gli appalti di lavori di cui all'articolo 5 del Regolamento (All. A) sono ripartiti come segue:

- a) Programmazione della spesa per investimenti: 3%;
- b) Valutazione preventiva dei progetti: 12%;
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici:

11%;

- d) Responsabile unico del procedimento: 23%.

2. Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO DEL RUP		
Responsabile del procedimento	Collaboratori	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100,00%	0	0%
90,00%	1	10%
80,00%	2	20%
70,00%	Pari o superiore a 3	30%

- e) Direzione dei lavori: 20%;
- f) Collaudo tecnico amministrativo: 19%;
- g) Collaudo statico: 12%.

3. Qualora siano nominati i collaboratori del Direttore dei Lavori, l'incentivo è ripartito tra Direttore dei lavori e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DIREZIONE LAVORI		
Direttore dei lavori	Direttore dei lavori operativo/Ispettore di cantiere	
% Incentivo	Numero di Direttori dei lavori operativi e di Ispettori di cantiere	% Incentivo
100,00%	0	0%
80,00%	1	20%
60,00%	2	40%
40,00%	Pari o superiore a 3	60%

#### Articolo 4

##### Ripartizione del Fondo incentivante per appalti di forniture e servizi

1. Gli incentivi per le forniture e servizi, di cui all'art. 5 del Regolamento (All. B) sono ripartiti come segue:

- a) Programmazione della spesa per investimenti: 3%;
- b) RUP: 30%;
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 22%;
- d) Direzione dell'esecuzione del contratto: 24%;
- e) Verifica di conformità: 21%.

2. Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO DEL RUP		
Responsabile del procedimento	Collaboratori	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100,00%	0	0%
90,00%	1	10%
80,00%	2	20%
70,00%	Pari o superiore a 3	30%

3. Qualora sia costituito l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), l'incentivo è ripartito tra DEC e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)		
DEC	Collaboratori	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100,00%	0	0%
80,00%	1	20%
60,00%	2	40%
40,00%	Pari o superiore a 3	60%

4. In caso di accordo quadro, le risorse da destinare al Fondo sono individuate in relazione all'importo del singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'accordo quadro.

## Articolo 5

### Programmazione della spesa per investimenti

1. L'incentivo per le attività di programmazione degli investimenti è inserito:
  - a) nel programma di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsto dall'art. 21, comma 6, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - b) oppure nel programma triennale dei lavori di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsto dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  - c) Gli incentivi sono corrisposti al personale coinvolto nelle attività di programmazione e raccolta dei fabbisogni, sia a livello territoriale che a livello centrale.

## Articolo 6

### Procedure escluse dagli incentivi

1. Sono escluse dagli incentivi le attività compiute in relazione alle seguenti tipologie di procedure di affidamento:
  - a) Locazioni e acquisti immobiliari;





# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- b) Affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, effettuato senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- c) Somma urgenza;
- d) Procedure di affidamento mediante Consip a fronte di una procedura non complessa;
- e) Appalti di forniture e servizi per i quali non è stato nominato il DEC.

### Articolo 7

Ripartizione della percentuale prevista dal Regolamento per ciascuna tipologia di attività, quando essa è compiuta non da una singola persona, ma da due o più addetti.

1. Quando l'attività è svolta da più soggetti, la quota di incentivo prevista per ciascuna attività è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all'apporto fornito dai singoli, tenendo conto in particolare:

- del rispetto dei tempi eventualmente richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta.

### Articolo 8

Incentivo per l'attività di verifica preventiva del progetto

1. Quando la verifica preventiva è di competenza del RUP e richiede l'ausilio del parere tecnico della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la quota di incentivo è suddivisa in parti uguali.

### Articolo 9

Ricalcolo del Fondo in caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari dei contratti in corso.

1. In caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di un quinto, nelle ipotesi di cui all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autorizzate dal RUP, l'incentivo è determinato con riferimento al nuovo importo lordo del contratto di appalto.

### Articolo 10

Riduzione e revoca dell'incentivo per il caso di incremento dei tempi o dei costi previsti

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del Regolamento, nell'ipotesi in cui sia accertato, previa comunicazione al personale interessato ai fini dell'attivazione del contraddittorio, un incremento dei tempi non conforme alle disposizioni del codice, imputabile, almeno a titolo di colpa, al personale incaricato e da questi non validamente giustificato, l'importo da corrispondere quale incentivo è ridotto con provvedimento motivato del dirigente o, in mancanza, del responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, del Regolamento, per il caso in cui si verifichi un incremento dei tempi, ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi viene applicata una penale dell'1% per ciascuna settimana intera di ritardo sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del 10% dell'incentivo previsto, oltre il quale il dirigente o, in mancanza, il responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante





# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico e la determinazione della quota di incentivo eventualmente spettante in relazione alle attività effettivamente svolte. La revoca dell'incarico è tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni. La perdita del diritto all'incentivo è, altresì, disposta dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, con provvedimento motivato, nel caso in cui non abbia avuto inizio l'esecuzione del contratto per cause imputabili, almeno a titolo di colpa, al comportamento del dipendente incaricato.

3. Così come previsto dall'articolo 9, commi 1 e 2, del Regolamento, non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero che determinino l'incremento dei costi. L'accertamento della sussistenza delle cause di cui sopra è di competenza del dirigente o, in mancanza, del responsabile del servizio, che vi provvede con provvedimento motivato previa comunicazione al personale interessato al fine di attivare il contraddittorio.

4. Non è considerato imputabile ai destinatari dell'incentivo l'incremento dei tempi e dei costi derivanti da modifiche suppletive in corso d'opera, che siano state approvate dalla stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

5. La riduzione ha ad oggetto la quota di incentivo spettante al dipendente a cui è imputabile l'incremento dei costi o dei tempi.

### Articolo 11

#### Procedure interrotte

1. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purché in un momento successivo al perfezionamento del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile del procedimento.

### Articolo 12

#### Riconoscimento del diritto del compenso

1. Il diritto al compenso è riconosciuto ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.

### Articolo 13

#### Percentuale di incentivo eccedente la quota spettante annualmente al singolo dipendente.

1. L'eventuale eccedenza degli incentivi rispetto al limite del 50% del trattamento economico lordo annuo del dipendente (e precisamente il trattamento economico avente natura fissa e ricorrente) non è redistribuibile al personale destinatario dell'incentivo, né può essere corrisposto negli anni successivi a quello di esecuzione dell'incarico laddove l'appalto di lavori, servizi o forniture sia stato svolto in un singolo esercizio finanziario.

2. Al fine di verificare il rispetto del tetto del 50% di cui al comma 1, per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. L'erogazione degli incentivi è effettuata previa verifica del rispetto del suddetto limite, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.





# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

## Articolo 14

Ripartizione dell'incentivo in caso di successione di addetti nello svolgimento di una specifica attività

1. In caso di successione di più addetti nello svolgimento di un'attività incentivabile, i relativi compensi vengono corrisposti in proporzione all'attività effettivamente svolta e risultante da idonea documentazione.

## Articolo 15

Liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta, secondo le modalità indicate dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle specifiche attività svolte, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.

BOLLETTINO



All. 1

Decreto del Presidente della Repubblica .....

“Regolamento di disciplina del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 239 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”

## TITOLO I DISCIPLINA

### CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Disposizioni carattere generale
2. Sanzioni disciplinari
3. Criteri generali di gradualità e proporzionalità delle sanzioni
4. Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari
5. Commissione centrale di disciplina
6. Commissario Istruttore
7. Rimprovero orale
8. Rimprovero scritto
9. Sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione
10. Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni
11. Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi
12. Destituzione con preavviso
13. Destituzione senza preavviso

### CAPO II PROVVEDIMENTI CAUTELARI

14. Sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare
15. Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale
16. Effetti della sospensione cautelare

## TITOLO II IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

### CAPO I IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

17. Principi generali
18. Istruttoria
19. Contestazione dell'addebito
20. Convocazione
21. Procedimenti dinanzi alla Commissione centrale disciplina e agli altri organi competenti
22. Conclusione del procedimento

### CAPO II RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE

23. Procedimento disciplinare connesso con l'azione penale



TITOLO III  
RICORSI E ALTRI PROCEDIMENTI

- 24. Impugnazione
- 25. Riabilitazione

TITOLO IV  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 26. Norme transitorie
- 27. Norme finali
- 28. Invarianza degli oneri

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Visto, in particolare, l'articolo 239 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che stabilisce le sanzioni disciplinari applicabili al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i doveri del servizio, ~~e rimette a un regolamento governativo la definizione della tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare è inflitta~~; i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualità e proporzionalità delle sanzioni, ~~nonché della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni connesse tra loro~~; gli organi, le fasi, le modalità e i termini del procedimento disciplinare, ~~assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravità dell'infrazione contestata~~; le fasi, le modalità e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina; i casi, le modalità e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione; i casi e le modalità della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare; le disposizioni transitorie ~~in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento~~; nonché il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale ~~e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale~~;

~~Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, "Approvazione del testo definitivo del Codice penale", e successive modificazioni;~~

~~Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari";~~

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 97, "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";



~~Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, “Testo unico delle disposizioni in materia di ineandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;~~

**Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” e successive modificazioni;**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, “Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

~~Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto delle amministrazioni autonome dello Stato sottoscritti in data 5 aprile 1996 e in data 26 maggio del 2004;~~

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, ~~così come modificati dai decreti del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2022, n. 120 e n. 121, recanti il recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale direttivo e dirigente e per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco~~, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .....

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA  
il seguente regolamento:

## TITOLO I DISCIPLINA

### CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

#### *Art. 1.*

#### *Disposizioni di carattere generale*

1. Il presente regolamento si applica al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, di seguito denominato “Corpo”. Esso ha la finalità di

garantire il pieno raggiungimento dei fini istituzionali del Corpo, attraverso il corretto svolgimento dei compiti d'istituto, nell'interesse della collettività ed anche a tutela dell'immagine dell'Amministrazione.

*Art. 2.*  
*Sanzioni disciplinari*

1. Il personale del Corpo che viola i doveri del servizio indicati da leggi, da regolamenti, o derivanti da disposizioni di servizio o conseguenti all'emanazione di un ordine legittimamente adottati da parte di soggetti con compiti di coordinamento, direzione o comando, nonché previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:
  - a) rimprovero orale;
  - b) rimprovero scritto;
  - c) sanzione pecuniaria fino a un massimo di quattro ore di retribuzione;
  - d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
  - e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;
  - f) destituzione con preavviso;
  - g) destituzione senza preavviso.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono graduate e proporzionate, nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 3 e in relazione al tipo di mancanza commessa, alla gravità e alle conseguenze che la stessa ha prodotto per l'amministrazione o per il corretto adempimento del servizio.
3. Il provvedimento con cui è irrogata la sanzione deve essere motivato.
4. I provvedimenti adottati nell'ambito delle competenze individuate nel presente regolamento sono trasmessi dal dirigente della sede di servizio del dipendente, ovvero della sede alla quale è temporaneamente assegnato a qualsiasi titolo, all'Ufficio disciplina della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento".

*Art. 3*  
*Criteri generali di gradualità e proporzionalità delle sanzioni*

1. Per l'individuazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare da irrogare, gli organi competenti devono tener conto:
  - a) della intenzionalità del comportamento e della rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
  - b) del grado di disservizio o della intensità del pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
  - c) dell'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
  - d) delle responsabilità connesse alla qualifica rivestita, ai compiti assegnati, alle funzioni svolte e all'anzianità di servizio;
  - e) del concorso di più dipendenti in accordo tra loro, con particolare riguardo al ruolo di comando, direzione e coordinamento;
  - f) della condotta complessiva del dipendente, anche verso gli utenti;
  - g) dell'entità del danno recato all'immagine dell'Amministrazione;
  - h) della reiterazione di comportamenti, che configurino infrazioni di analoga natura;
  - i) della recidiva, qualora nel biennio di riferimento, ovvero nei due anni decorrenti dalla data del decreto di irrogazione della sanzione, siano realizzate condotte di analoga natura rispetto a



quelle già sanzionate;

**l) delle motivazioni risultanti dalla fase di contraddittorio.**

2. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni, commesse anche in tempi diversi, tra loro connesse ed accertate con un unico procedimento, si applica la sanzione prevista per la infrazione più grave se le stesse sono punite con sanzioni di diversa gravità, con esclusione del minimo.
3. Nel caso di concorso di più dipendenti nella stessa violazione, la sanzione è graduata in relazione alle responsabilità connesse alla qualifica e alle funzioni rivestite e all'anzianità di servizio.
4. Ogni sanzione, ad esclusione del rimprovero orale, è inflitta previa contestazione scritta degli addebiti e dopo che siano state sentite e vagliate le giustificazioni del dipendente, nei modi previsti dal presente regolamento.
5. Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il diritto di difesa con l'instaurazione di un contraddittorio con il dipendente o con chi lo rappresenta.

*Art. 4*

*Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari*

1. Il Direttore centrale per le risorse umane è competente a irrogare le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), nei confronti del personale del Corpo, **con esclusione dei dirigenti generali**, ivi compreso quello che presta servizio nella direzione centrale di competenza, ad eccezione del personale che frequenta il corso di formazione iniziale.
2. I Direttori centrali, i dirigenti di uffici di staff che non dipendono funzionalmente da un direttore centrale, nonché i comandanti degli istituti di formazione del Corpo sono competenti a irrogare le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nei confronti del personale del Corpo che presta servizio nelle direzioni centrali, negli uffici di staff e negli istituti di formazione di competenza, nonché nei confronti del personale ivi assegnato per un periodo di almeno sessanta giorni.
3. I Comandanti degli istituti di formazione del Corpo sono, altresì, competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nei confronti del personale che frequenta il corso di formazione iniziale. Il personale che si renda responsabile, durante la frequenza del periodo di formazione iniziale, di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria, è espulso dal corso di formazione con decreto adottato dal Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione, senza necessità dell'avvio del procedimento disciplinare.
4. Il Direttore regionale o interregionale è competente a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nei confronti del personale del Corpo che presta servizio nella direzione regionale o interregionale di competenza, nonché nei confronti del personale ivi assegnato per un periodo di almeno sessanta giorni. Il Direttore regionale o interregionale è competente, altresì, a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nei confronti dei Comandanti che prestano servizio nell'ambito territoriale di competenza.
5. Il Comandante è competente a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nei confronti del personale che presta servizio nel comando di competenza, nonché nei confronti del personale ivi assegnato per un periodo di almeno sessanta giorni.
6. **Nei procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 123 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.**

## *Art. 5*

### *Commissione centrale di disciplina*

1. La Commissione centrale di disciplina, nominata con decreto del Capo del Dipartimento, è competente a giudicare le infrazioni disciplinari per le quali è prevista l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto, da irrogare da parte del Direttore centrale per le risorse umane ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta:
  - a) dal Direttore centrale per le risorse umane, che svolge le funzioni di presidente;
  - b) dal dirigente dell'ufficio disciplina, in servizio presso la Direzione centrale per le risorse umane;
  - c) da un dirigente superiore del Corpo, in servizio presso il Dipartimento, da nominare su proposta del Capo del Corpo.
3. La Commissione di disciplina è integrata da un dirigente generale del Corpo, designato dal Capo del Corpo, quando si procede nei confronti del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti **con qualifica inferiore a dirigente generale**.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei direttivi logistico-gestionali o al ruolo degli ispettori logistico-gestionali del Corpo ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso l'ufficio disciplina o presso il Dipartimento.
5. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.
6. I membri della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei seguenti casi:
  - a) se hanno un interesse personale nel procedimento disciplinare;
  - b) se essi stessi o il coniuge sono parenti fino al quarto grado del dipendente sottoposto al procedimento disciplinare;
  - c) se sono conviventi del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare;
  - d) se essi stessi o il coniuge hanno una causa pendente, grave inimicizia o rapporti di debito o credito con il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare;
  - e) se essi stessi o il coniuge o un loro congiunto entro il terzo grado in linea retta e collaterale siano l'autore o la persona offesa dall'infrazione disciplinare.
7. I membri della Commissione segnalano la propria incompatibilità non appena perviene il rapporto disciplinare. Il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, nei casi previsti al comma 6 e in caso di mancata astensione, può presentare motivata istanza di riconsiliazione tramite l'ufficio di appartenenza, entro dieci giorni dalla notifica della contestazione di addebito. In caso di accoglimento dell'istanza o di astensione, subentrerà automaticamente il membro supplente per il solo procedimento disciplinare nel quale sia stata formulata istanza di riconsiliazione.
8. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti e sono vincolanti per l'organo competente ad irrogare la sanzione. In caso di parità, qualora la composizione della Commissione sia integrata ai sensi del comma 3, prevale il voto del presidente.

## *Art.6*

### ~~*Commissario istruttore*~~

~~1. Il presidente della Commissione centrale di disciplina, almeno dieci giorni prima della convocazione della commissione stessa, designa, tra i componenti, il relatore che svolge anche funzioni istruttorie.~~



*Art. 7*  
*Rimprovero orale*

1. Il rimprovero orale consiste in un ammonimento inflitto al dipendente con cui sono punite:
  - a) lievi trasgressioni o inosservanze di modesta gravità dovute a negligenza;
  - b) comportamenti lievemente non conformi al ruolo e alla qualifica rivestita dal dipendente, ai compiti assegnati e alle funzioni svolte, anche in riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.
2. Il superiore gerarchico rileva l'infrazione e fa rapporto, trasmettendolo all'ufficio dove presta servizio il dipendente. Il rimprovero orale è irrogato dal dirigente competente ai sensi dell'articolo 4.
3. L'irrogazione del rimprovero orale **non richiede l'attivazione della procedura di contestazione di addebito**, salva la registrazione su apposito registro istituito presso l'ufficio competente.
4. Il rimprovero orale rileva ai fini della verifica della sussistenza della recidiva dei comportamenti.

*Art. 8*  
*Rimprovero scritto*

1. La sanzione disciplinare del rimprovero scritto si applica per:
  - a) la reiterazione di lievi trasgressioni o di mancanze;
  - b) l'inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di adempimenti connessi alle assenze per malattia e di rispetto dell'orario di lavoro ove non siano previste sanzioni più gravi;
  - c) il contegno comunque scorretto verso coloro che svolgono funzioni di coordinamento, direzione e comando, altri dipendenti o verso il pubblico;
  - d) la negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, deve espletare azione di vigilanza;
  - e) l'inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Amministrazione o di terzi;
  - f) l'incuria nell'uso dell'uniforme di servizio o l'uso promiscuo dell'uniforme in dotazione con altri capi non pertinenti alla stessa nonché la scarsa cura della persona;
  - g) le lievi trasgressioni o inosservanze di modeste entità delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64;
  - h) l'insufficiente rendimento rispetto all'assolvimento dei compiti assegnati.

*Art. 9*  
*Sanzione pecuniaria fino a un massimo di quattro ore di retribuzione*

1. La sanzione pecuniaria fino a un massimo di quattro ore di retribuzione si applica per:
  - a) la recidiva o l'intenzionalità di trasgressioni o violazioni per le quali è inflitto il rimprovero scritto, con l'evidente fine di creare disservizio o nocimento all'amministrazione, ad altri dipendenti o agli utenti;
  - b) l'esercizio occasionale di attività extra istituzionali e incarichi comunque autorizzabili dall'amministrazione di appartenenza, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - c) il rifiuto di seguire i corsi di formazione, aggiornamento, mantenimento, perfezionamento professionale e addestramento organizzati dall'amministrazione, finalizzati a mantenere e aggiornare un idoneo livello di capacità tecnico-professionali, nonché a garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali;

- d)** l'utilizzo, non autorizzato formalmente dall'amministrazione, dell'uniforme di servizio per attività non rientranti nell'espletamento delle funzioni di istituto.

*Art. 10*

*Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni*

1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si applica per:
  - a) la recidiva ovvero l'intenzionalità, con l'evidente fine di creare disservizio o nocimento all'amministrazione, ad altri dipendenti o al pubblico, di trasgressioni o mancanze per le quali è inflitta la sanzione pecuniaria;
  - b) l'assenza ingiustificata dal servizio per un periodo fino a 10 giorni;
  - c) il ritardo ingiustificato nell'assumere servizio che rechi pregiudizio allo svolgimento delle attività istituzionali ovvero l'allontanamento dal servizio senza la prescritta autorizzazione;
  - d) la denigrazione dell'amministrazione o di suoi appartenenti;
  - e) il rifiuto di rendere testimonianza oppure la testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
  - f) le minacce, le ingiurie gravi, le calunnie o le diffamazioni verso gli utenti o altri dipendenti, alterchi, negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
  - g) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'amministrazione o a terzi, ivi compresa la condanna al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi stabiliti da leggi, regolamenti, da disposizioni normative e contrattuali vigenti, da codici di comportamento, da atti e provvedimenti dell'amministrazione;
  - h) l'utilizzo dei beni di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
  - i) il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti preventivi e periodici per controllare lo stato di salute o l'idoneità psico-fisica per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
  - l) accertamento dell'uso di sostanze alcoliche durante lo svolgimento di attività istituzionali mediante atto pubblico o referto medico legale o atto promanante dalla pubblica amministrazione o dall'autorità giudiziaria;
  - m) l'esercizio di attività extra istituzionali e incarichi, in violazione delle vigenti disposizioni in materia, non autorizzabili dall'amministrazione di appartenenza.
2. Durante i periodi di sospensione dal servizio prevista dal comma 1, il dipendente è privato della retribuzione, mantenendo gli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
3. Il periodo di sospensione non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

*Art. 11*

*Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi*

1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi si applica per :
  - a) la recidiva, nel biennio di riferimento, di infrazioni previste nell'articolo 10;
  - b) l'assenza ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni e fino a un massimo di 15 giorni;
  - c) l'occultamento di fatti e circostanze relativi all'illecito uso o alla manomissione di beni dell'amministrazione quando, in relazione alla posizione rivestita, il dipendente abbia su di essi un obbligo di vigilanza o di controllo;
  - d) commissione di atti o fatti determinati dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o dall'abuso di sostanze alcoliche, accertato mediante atto pubblico o referto medico legale o atto promanante dalla pubblica amministrazione o dall'autorità giudiziaria;



- e) l'esercizio di attività extra istituzionali e incarichi, in violazione delle vigenti disposizioni in materia, vietate o comunque non autorizzabili dall'amministrazione di appartenenza, che assumano carattere di continuità nel tempo, ove non ricorrano i presupposti per l'applicazione della normativa sulla decadenza dall'impiego;
  - f) gli alterchi, gli atti o i comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente, ivi compresi gli atti o le molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.
2. In caso di sospensione dal servizio, irrogata ai sensi del presente articolo, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo giorno, è corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione, ferma restando la corresponsione degli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
  3. Il periodo di sospensione non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

#### *Art. 12*

#### *Destituzione con preavviso*

1. La destituzione consiste nella risoluzione del rapporto di impiego, con cancellazione dai ruoli del personale del Corpo, per condotte che abbiano reso incompatibile la sua prosecuzione.
2. La destituzione con preavviso si applica per:
  - a) la recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle infrazioni previste dagli articoli 10 e 11, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio di riferimento, in una infrazione che ha comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione;
  - b) l'occultamento di fatti e circostanze relativi alla distrazione o sottrazione di somme o beni dell'amministrazione quando, in relazione alla posizione rivestita, il dipendente abbia su di essi un obbligo di vigilanza o di controllo;
  - c) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevazione della presenza o con altre modalità fraudolente;
  - d) la continuità, nel biennio di riferimento, dei comportamenti che dimostrino la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
  - e) la mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, nella sede presso la quale l'amministrazione ha disposto il trasferimento del dipendente;
  - f) la mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'amministrazione, quando l'assenza arbitraria e ingiustificata si è protratta per un periodo superiore a 15 giorni;
  - g) la giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa;
  - h) l'accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che siano state realizzate falsità documentali o dichiarative ai fini della progressione di carriera;
  - i) la dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'amministrazione, a enti pubblici o a privati;
  - l) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.

#### *Art. 13*

#### *Destituzione senza preavviso*

1. La destituzione senza preavviso si applica per:
  - a) **i casi previsti dall'articolo 32-quinquies del codice penale;**
  - b) **le condanne definitive che comportano l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ai sensi**

dell'articolo 29 del codice penale e in caso di dichiarazione di abitualità o professionalità nel delitto ovvero di tendenza a delinquere che importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

c) la condanna definitiva per i delitti contro l'incolumità pubblica, di cui al titolo VI del libro II del codice penale;

d) la condanna definitiva che comporta l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata, fatte salve le disposizioni normative nel caso di vizio parziale di mente.

## CAPO II PROVVEDIMENTI CAUTELARI

### *Art. 14*

#### *Sospensione cautelare connessa al procedimento disciplinare*

1. Per gravi motivi, anche prima della contestazione degli addebiti, **su fatti addebitati al dipendente, punibili con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi o una più grave**, può essere disposta la sospensione cautelare dal servizio, con conservazione della retribuzione, per un periodo di tempo non superiore alla durata del procedimento disciplinare, che deve essere avviato entro il termine di trenta giorni da quando è stata disposta la sospensione.
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 decade se la contestazione degli addebiti non è effettuata entro il termine previsto dallo stesso comma per l'avvio del procedimento.
3. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione della sospensione dal servizio, il periodo di sospensione cautelare è computato, ai soli fini giuridici, nella sanzione da irrogare, **con conguaglio della** retribuzione corrisposta nel periodo di sospensione cautelare.

### *Art. 15*

#### *Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale*

1. Il dipendente che sia sottoposto a misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con decreto del Direttore centrale per le risorse umane, con retribuzione ridotta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà personale.
2. L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla pronuncia della sentenza definitiva di condanna, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3. Tale provvedimento è adottato dal Direttore centrale per le risorse umane.
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque, **a prescindere dal rinvio a giudizio**, per fatti tali che comportino, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare della destituzione ai sensi degli articoli 12 e 13.
4. Per i reati previsti dagli articoli 314, comma 1, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 del codice penale, si procede alla sospensione, ai sensi del presente articolo, ovvero secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Nel caso di condanna, anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'articolo 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica l'articolo 23, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
6. Fuori dai casi previsti dagli articoli 314, comma 1, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 del



codice penale, il dipendente, rinviato a giudizio, può essere trasferito ad altra sede di servizio, o ad incarico presso altra sede in caso di dirigenti, per gravi e documentati motivi ovvero quando la sua permanenza in sede nuoce gravemente all'immagine dell'ufficio o della sede. Il trasferimento, su richiesta del dipendente, è revocato nel caso di sentenza, anche non definitiva, di assoluzione e, in ogni caso, decorsi cinque anni dal provvedimento.

7. La sospensione cautelare dal servizio a causa di un procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni; decorso tale termine è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane sospeso sino all'esito del procedimento penale. Nel caso in cui il procedimento penale si conclude con sentenza di assoluzione del dipendente, si applica il comma 3 dell'articolo 16.

#### *Art. 16*

#### *Effetti della sospensione cautelare*

1. Al dipendente, sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 dell'articolo 15, sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione, gli assegni per il nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
2. Nel caso di annullamento o revoca della misura restrittiva della libertà personale, disposti in pendenza del procedimento penale, la corresponsione delle differenze stipendiali e la ricostruzione della carriera avvengono alle condizioni e nei limiti di cui ai commi seguenti.
3. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione, con decreto del Direttore centrale per le risorse umane, il dipendente è reintegrato in servizio a tutti gli effetti, sotto il profilo giuridico ed economico, ivi compresa la valutazione nell'anzianità di servizio del periodo di sospensione. L'amministrazione provvede al conguaglio tra le somme corrisposte nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità e quanto dovuto al lavoratore in caso di permanenza in servizio, escluse le indennità o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario, salva deduzione di quanto corrisposto ai sensi del comma 1.
4. Nei casi di riattivazione del procedimento disciplinare, ove questo si conclude con una sanzione diversa dalla destituzione, l'amministrazione provvede ai conguagli secondo le disposizioni dei commi precedenti, tenuto anche conto dei periodi di sospensione eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
5. Ove il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione della destituzione, gli effetti giuridici ed economici sono regolati sulla base di quanto disposto dal provvedimento.

## TITOLO II

### IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

#### CAPO I

#### IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

#### *Art. 17*

#### *Principi generali*

1. Il procedimento disciplinare si articola secondo le fasi, le modalità ed i termini di cui al presente regolamento.
2. Il mancato rispetto dei termini comporta, per l'amministrazione, la decadenza dell'azione disciplinare.
3. Ogni sanzione, fatta eccezione per il rimprovero orale, è comminata previa contestazione scritta

degli addebiti, che deve contenere elementi specifici riguardanti i fatti oggetto della medesima, e dopo che sono state vagliate le giustificazioni addotte dal dipendente a propria difesa.

4. L'organo competente applica una sanzione adeguata e proporzionata alla gravità del fatto, accertato secondo i criteri indicati nell'articolo 3.
5. Il dipendente al quale è contestata una violazione ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento personalmente o tramite rappresentante legale o sindacale, munito di delega scritta.
6. Nello svolgimento del procedimento è garantito il contraddittorio, secondo le disposizioni del presente regolamento. Il dipendente può farsi assistere da un difensore di fiducia ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
7. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un altro ufficio della stessa amministrazione o di altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare già avviato viene concluso presso quest'ultima. In tali casi, i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data del trasferimento.
8. Nel corso dell'istruttoria, l'organo competente può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. Tale attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione della destituzione o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso e viene portato a conclusione ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
10. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata, in forma riservata e, ove possibile, tramite posta elettronica certificata, ovvero tramite consegna a mano. Qualora non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata e la consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, inviata al domicilio dichiarato dal dipendente, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

#### *Art. 18* *Istruttoria*

1. La fase istruttoria si apre con la conoscenza diretta dell'infrazione da parte degli organi preposti o con l'acquisizione di segnalazione e deve concludersi entro un termine massimo di 60 giorni.
2. In questa fase, il dirigente dell'ufficio cui il dipendente è assegnato, per mezzo dell'ufficio preposto allo svolgimento del procedimento disciplinare, deve:
  - a) acquisire eventuali ulteriori elementi necessari ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'individuazione delle personali responsabilità, **delle attenuanti e di ogni elemento psicologico;**
  - b) accertare se vi sono stati provvedimenti disciplinari emessi a carico del dipendente nel corso dei due anni precedenti alla commissione dell'infrazione per la quale si procede, rilevanti ai fini della recidiva;
  - c) valutare se il fatto presenta anche rilievo penale ed assolvere all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria ovvero verificare se in relazione allo stesso esiste un procedimento penale pendente.
3. Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, il dirigente, qualora la sanzione da applicare non sia di sua competenza, entro 30 giorni dalla conclusione della fase istruttoria, informa gli uffici preposti, trasmettendo la documentazione acquisita nella fase istruttoria e dandone contestuale comunicazione al dipendente.
4. Nei casi in cui il dirigente rileva l'insussistenza del fatto ovvero la mancanza di elementi utili a procedere redige apposita relazione conclusiva.



*Art. 19*  
*Contestazione dell'addebito*

1. La contestazione dell'addebito deve essere fatta per iscritto dall'organo competente ad irrogare la sanzione, entro venti giorni dalla data di conclusione della fase istruttoria.
2. Nei casi previsti dall'articolo 18, comma 3, il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti ovvero dalla data nella quale l'organo competente ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, salva la possibilità di ulteriori accertamenti.
3. L'atto formale della contestazione indica in modo circostanziato il fatto ritenuto disciplinarmente rilevante per il quale il dipendente è chiamato a rispondere. Alla contestazione è allegato un plico chiuso contenente gli atti afferenti al procedimento acquisiti nella fase istruttoria.
4. La notifica della contestazione è effettuata dal responsabile della struttura o suo delegato ove il dipendente lavora mediante consegna di copia al dipendente; l'altra copia, debitamente sottoscritta, viene acquisita agli atti del procedimento. Sono utilizzabili le altre forme di notifica previste dal presente regolamento.
5. L'eventuale rifiuto a ricevere la notifica deve risultare da attestazione scritta del responsabile della struttura o suo delegato.
6. La notifica deve avvenire nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sono altresì tenuti alla massima riservatezza ed al rispetto degli obblighi ivi previsti tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento del procedimento.
7. Qualora nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di competenza dell'organo che procede, il responsabile del procedimento disciplinare trasmette, entro 5 giorni lavorativi, dandone contestuale comunicazione al dipendente, tutti gli atti all'organo competente, presso il quale il procedimento prosegue senza alcuna interruzione.

*Art. 20*  
*Convocazione*

1. Trascorsi almeno cinque giorni lavorativi dalla notifica della contestazione dell'addebito, il dipendente è convocato, con un preavviso di almeno dieci giorni, a comparire innanzi agli organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari e alla Commissione centrale di disciplina, nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. Nel rispetto del termine di preavviso fissato per la convocazione, il dipendente può inviare memorie scritte e giustificazioni, eventualmente integrate da dichiarazioni testimoniali; può indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze, o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio per l'esercizio della sua difesa.
3. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.
4. Qualora, entro il termine fissato per la convocazione, il dipendente non si presenti e non invii memoria scritta o richiesta motivata di rinvio per l'esercizio della sua difesa, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

*Art. 21*  
*Procedimento dinanzi alla Commissione centrale di disciplina e agli ulteriori organi competenti*

1. La Commissione centrale di disciplina è convocata, per lo svolgimento dell'audizione in contraddittorio con il dipendente, dall'organo competente a irrogare le sanzioni disciplinari.
2. Nel giorno fissato, il presidente apre la seduta con la lettura dell'ordine di convocazione. Il commissario istruttore di cui all'articolo 6, in relazione alla documentazione di cui all'articolo 18,

comma 3, e a tutti gli atti istruttori, illustra alla Commissione, in modo dettagliato, il procedimento disciplinare oggetto di trattazione e, all'esito dell'audizione, propone la sanzione disciplinare tra quelle previste dal presente regolamento.

Il dipendente può presentare la memoria di cui all'articolo 20, comma 2, e produrre eventuali nuovi elementi; la memoria e i documenti sono allegati agli atti.

3. Il presidente, alla presenza del dipendente ed eventualmente del difensore, chiede se vi sono elementi aggiuntivi all'istruttoria evidenziati dai componenti della Commissione o dal dipendente e, se lo ritiene necessario, ne autorizza l'acquisizione; ove esistenti, verificata la rilevanza ai fini della valutazione conclusiva, dispone l'audizione dei testimoni.

4. Il presidente o i membri della Commissione possono chiedere al dipendente chiarimenti sui fatti a lui addebitati e ascoltano il difensore. Udita la difesa ed esaminati i nuovi documenti, il presidente dichiara chiusa la trattazione orale.

5. Della trattazione orale è redatto verbale che deve essere sottoscritto dai membri della Commissione. **E' facoltà del dipendente chiedere che vengano inserite nel verbale proprie ed ulteriori dichiarazioni.**

6. La Commissione, se ritiene di non poter esprimere il proprio giudizio, sospende il procedimento, indicando i punti sui quali reputa necessario procedere ad ulteriori accertamenti.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, la Commissione delibera a maggioranza dei voti, individuando la sanzione da applicare oppure l'archiviazione del procedimento, qualora ritenga che la condotta tenuta non sia disciplinarmente rilevante. Il parere espresso dalla Commissione è vincolante per l'organo competente ad irrogare la sanzione.

8. La deliberazione motivata è firmata dal presidente e dai membri.

9. L'organo competente provvede con decreto motivato, in conformità alla deliberazione, a dichiarare il dipendente prosciolto da ogni addebito o ad irrogargli la sanzione.

10. Il decreto è notificato nei modi e nei termini stabiliti dal presente regolamento; copia del decreto è trasmesso agli uffici interessati.

11. Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 4, fatta salva la possibilità di farsi assistere da un appartenente all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari o altra unità ritenuta idonea, aprono la seduta con la lettura dell'ordine di convocazione, esaminano tutti gli atti acquisiti nella sede istruttoria. Il dipendente può presentare la memoria di cui all'articolo 20, comma 2, e produrre eventuali nuovi elementi; la memoria e i documenti sono allegati agli atti.

12. Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni, alla presenza del dipendente ed eventualmente del difensore, chiedono chiarimenti sui fatti addebitati e, se vi sono ulteriori elementi, ne autorizzano l'acquisizione, se necessario; ove esistenti, verificata la rilevanza ai fini della valutazione conclusiva, dispongono l'audizione dei testimoni.

13. Della trattazione orale è redatto verbale che viene sottoscritto dai presenti.

14. Gli organi di cui al comma 12 provvedono con decreto motivato a dichiarare il dipendente prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione.

15. Il decreto è notificato nei modi e nei termini stabiliti dal presente regolamento.

## *Art. 22*

### *Conclusione del procedimento*

1. Il procedimento disciplinare è concluso con **l'adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione o di archiviazione** entro 120 giorni dalla data di notifica della contestazione dell'addebito.

2. In caso di differimento, superiore a dieci giorni, del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente.

3. In caso di sospensione del procedimento disciplinare per la definizione del procedimento penale, ove sussistente, si applica l'articolo 23.



## CAPO II

### RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE

#### *Art. 23*

#### *Procedimento disciplinare connesso con l'azione penale*

1. Se l'infrazione commessa in servizio **integra, in astratto, una fattispecie di assume** rilevanza penale, il dirigente dell'ufficio cui appartiene il dipendente al quale è stato contestato l'addebito ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria, nelle forme previste dal codice di procedura penale, e, contestualmente, avvia il procedimento disciplinare nei suoi confronti. Il procedimento disciplinare è sospeso **dal momento in cui l'ufficio viene a conoscenza dell'esercizio dell'azione penale e** fino alla definizione del procedimento penale, con sentenza passata in giudicato. La sospensione è disposta anche nel caso in cui, nel corso del procedimento disciplinare, l'amministrazione ravvisa la sussistenza di un fatto per il quale è previsto l'obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria.
2. Qualora l'amministrazione venga a conoscenza di un procedimento penale a carico del dipendente, per fatti illeciti commessi fuori dal servizio, il procedimento disciplinare è avviato secondo le procedure previste dal presente regolamento e sospeso secondo le modalità di cui al comma 1.

## TITOLO III

### RICORSI E ALTRI PROCEDIMENTI

#### *Art. 24*

#### *Impugnazione*

1. I provvedimenti disciplinari sono atti definitivi.
2. Avverso i provvedimenti disciplinari sono ammessi il ricorso giurisdizionale e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

#### *Art. 25*

#### *Riabilitazione*

1. L'istanza per ottenere la riabilitazione è presentata dal dipendente, tramite l'ufficio presso cui presta servizio, al Direttore centrale per le risorse umane. La riabilitazione produce l'effetto della estinzione della sanzione e la relativa cancellazione dal fascicolo personale del dipendente.
2. La riabilitazione comporta l'estinzione della sanzione disciplinare e può essere disposta, fatti salvi tutti gli effetti prodotti, quando, nei confronti del dipendente, non vi sono procedimenti disciplinari pendenti o altre sanzioni comminate successivamente .
3. La riabilitazione è disposta nei casi in cui il dipendente abbia dimostrato meriti e capacità straordinari nell'esercizio delle sue funzioni o in attività di particolare rilevanza, che danno luogo al conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e che non sia incorso negli ultimi due anni in ulteriori sanzioni disciplinari. La riabilitazione è, altresì, disposta nei confronti dei dipendenti che non siano incorsi negli ultimi dieci anni in ulteriori sanzioni disciplinari.
4. Il Direttore centrale per le risorse umane, acquisito il parere del dirigente del richiedente, visti i precedenti di servizio dello stesso e sentito il parere vincolante della Commissione centrale di disciplina, decide entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.

5. La riabilitazione è adottata con decreto del Direttore centrale per le risorse umane.
6. In caso di accoglimento dell'istanza, le annotazioni relative alla sanzione irrogata sono cancellate dalla documentazione personale. La riabilitazione non opera retroattivamente ed esercita la sua efficacia sui rapporti giuridici sorti dopo il provvedimento.

#### TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### *Art. 26*

##### *Norme transitorie*

1. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero i nuovi procedimenti relativi a infrazioni compiute prima di tale data, continuano ad essere disciplinati secondo le disposizioni e le procedure vigenti alla data del loro avvio.
2. Alle infrazioni disciplinari, accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento, qualora più favorevoli.

##### *Art. 27*

##### *Norme finali*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Restano ferme le eventuali responsabilità civili, amministrative, penali e contabili nelle quali il dipendente sia incorso per i fatti contestati.
3. Il presente regolamento è portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti in ciascuna sede di servizio e mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.

##### *Art. 28*

##### *Invarianza degli oneri*

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.